

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 119

23 novembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NANNI

MODIFICA DELLA L.R. N. 24 DEL 1994 IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE (LIMITATAMENTE AL TITOLO I)

Oggetto consiliare n. 1969

RELAZIONE

Il progetto di legge reca alcune profonde innovazioni al testo vigente della L.R. n. 24 del 1994. È comunque limitato al Titolo I (articoli da 1 a 22).

L'art. 1 presenta contenuti in buona parte nuovi; in primo luogo fissa i criteri generali cui deve ispirarsi la scelta delle persone da nominare da parte degli organi regionali e poi definisce il novero delle nomine alle quali la stessa legge è applicabile.

L'art. 2 riproduce il testo del vigente art. 1; si segnala comunque l'aggiornamento alle modifiche apportate dallo Statuto alle competenze dell'Assemblea legislativa in materia di nomina degli organi di controllo amministrativo (art. 28, comma 4, lettera m) St.).

L'art. 3 è completamente nuovo; funge da norma di coordinamento fra la disciplina definita nella legge e quella contenuta nel Regolamento interno dell'Assemblea, che a sua volta dà diretta applicazione alle disposizioni statutarie relative alle competenze assembleari in materia di nomine (art. 28, comma 6, 31 lettere i) e j) e 39 comma 3 dello Statuto; artt. 41 e 42 della bozza del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea nel testo approvato dalla VI Commissione).

Gli artt. 4, 5 e 6 riproducono disposizioni già vigenti della L.R. n. 24 del 1994, limitandosi ad un aggiornamento dei riferimenti alle leggi statali circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità.

Anche il Capo II è completamente nuovo. Istituisce l'Autorità di garanzia per le nomine, organo formato da tre membri – scelte fra persone che, per l'esperienza professionale accumulata, foriscano sicura indipendenza – nominati due dall'Assemblea e uno dal Presidente della Giunta; la sua durata è di cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili alla scadenza. Si tratta di un organismo completamente autonomo dagli organi che l'hanno nominato, sul modello delle Autorità nazionali indipendenti (ad es.: Garante della Privacy, Autorità antitrust e Autorità per i pubblici servizi). In quest'ottica si pone la regola secondo la quale per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono essere chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o garanzia presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, società, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi.

Il compito principale di tale organismo è quello di valutare

i curricula dei candidati che sono sottoposti al suo esame da parte dell'organo competente alla nomina, assegnando ad essi un punteggio calcolato secondo regole generali fissate dalla stessa Autorità.

Anche il Capo III, che regola il "procedimento di nomina", presenta significative novità rispetto al corrispondente testo vigente del Capo II.

Si prevede infatti che il procedimento abbia inizio con la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti internet della Assemblea e della Giunta contenente tutti gli estremi della nomina, compresi i più significativi dati economici ad essa inerenti.

Si introducono poi le candidature formali, che possono essere presentate da tutti i cittadini che possiedono i requisiti richiesti, ma anche da associazioni o altri organismi collettivi. Alla candidatura deve essere accompagnato un dettagliato curriculum vitae, che illustri in modo analitico tutti i titoli di studio e le esperienze professionali del candidato, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, l'organo competente per la nomina ha trenta giorni di tempo per istruire le proposte e scegliere una rosa di almeno cinque candidati per ogni persona da nominare. È precisato in modo esplicito che tale scelta esclude qualsiasi valutazione di tipo comparativo.

I curricula prescelti sono quindi trasmessi all'Autorità, che valuta eventuali cause di incompatibilità ed assegna ad ognuno di essi un punteggio sulla base delle esperienze professionali maturate, stilando entro i venti giorni successivi un preciso or-

dine di priorità, l'ordine di priorità così fissato non è comunque vincolante per l'organo cui compete la nomina.

Successivamente, l'organo competente dispone la nomina, scegliendo uno dei nominativi sottoposti al vaglio dell'Autorità; quest'ultima può richiedere, quando lo ritenga opportuno, una relazione periodica sull'attività svolta dal nominato ed in particolare sui risultati conseguiti dalla sua gestione. Può inoltre segnalare in qualunque momento all'organo che ha disposto la nomina eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi dei nominati con l'incarico assunto, nonché eventuali inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei loro compiti.

Le ultime novità del testo attengono all'Albo delle nomine, che l'art. 9 della legge vigente istituisce presso l'Assemblea legislativa. Al fine di garantire il massimo grado di trasparenza e pubblicità, l'art. 22 del testo proposto impone la pubblicazione dell'Albo nel Bollettino Ufficiale della Regione ogni sei mesi ed un suo aggiornamento continuo nella versione on-line che deve essere pubblicata sui siti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa. I dati che devono comparire sull'Albo sono i seguenti;

- a) gli organismi cui le nomine si riferiscono;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- c) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
- d) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
- e) l'organo regionale che ha provveduto alla nomina;
- f) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- g) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
- h) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I**
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE**CAPO I**
Competenza e requisiti**Art. 1***Ambito di applicazione e finalità*

1. La presente legge disciplina le nomine, designazioni o elezioni (di seguito indicate come "nomine") di competenza della Regione Emilia-Romagna – in forza di leggi, regolamenti, statuti o convenzioni – per incarichi in: enti e aziende dipendenti dalla Regione; società, associazioni e consorzi a partecipazione regionale; organismi di garanzia e di controllo amministrativo; qualsiasi altro organismo pubblico o privato esterno alla Regione.

2. Nella scelta delle persone da nominare la Regione Emilia-Romagna si ispira a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. Si impegna altresì a garantire un'equilibrata presenza di uomini e donne.

3. Le disposizioni di cui al Capo III della presente legge non si applicano:

- a) quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori;
- b) quando la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
- c) alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti;
- d) alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
- e) alle nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di impiego.

Art. 2*Competenza in materia di nomine (1)*

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera m) dello Statuto spetta all'Assemblea legislativa:

- a) deliberare le nomine ad essa espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
- b) deliberare le nomine ad essa espressamente attribuite

- c) deliberare le nomine riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
 - d) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:
 - 1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
 - 2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;
 - e) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.
2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.

Art. 3*Competenze dell'Assemblea legislativa*

1. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le competenze dell'organo in materia di nomine, in particolare:
- a) le procedure di voto per le nomine di competenza dell'Assemblea;
 - b) le modalità con cui le Commissioni attivano udienze conoscitive in riferimento alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente della Regione o dell'Assemblea legislativa, nonché le modalità con cui le Commissioni esercitano la facoltà di audizione in ordine alle nomine di competenza di organi della Regione e procedono, per le sole nomine di competenza dell'esecutivo, alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati;
 - c) il procedimento per l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e la verifica della relativa attuazione.

Art. 4*Casi particolari di competenza della Giunta*

1. È consentito alla Giunta regionale effettuare nomine

di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

- a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
- b) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga astenersene per motivi di opportunità.

Art. 5

Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono:

- a) per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui di cui all'art. 58 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal DLgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

Art. 6

Incompatibilità

1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 5

presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- a) Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 5, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

CAPO II

Autorità di garanzia per le nomine (2)

Art. 7

Istituzione

1. È istituita l'Autorità di garanzia per le nomine (di seguito denominata "Autorità"), che ha il compito di valutare i titoli, le cause di incompatibilità e i requisiti di onorabilità concernenti le nomine di competenza della Regione Emilia-Romagna, assicurando che esse avvengano nel rispetto delle finalità indicate nell'art. 1.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 8

Composizione e nomina (3)

1. L'Autorità è composta di tre membri, dei quali uno è nominato dal Presidente della Giunta regionale e due sono eletti dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto con voto limitato a un nome.

2. Fanno parte dell'Autorità anche due membri supplenti, uno nominato dal Presidente della Giunta regionale e uno eletto dall'Assemblea legislativa, che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

3. Ai fini della scelta dei componenti dell'Autorità, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, di concerto con il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea provvede alla formazione di un elenco di trenta cittadini scelti

tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, assicurino indipendenza e siano in possesso di comprovata professionalità ed esperienza. L'elenco può essere integrato qualora il numero delle persone in esso menzionate, per qualunque motivo, scenda al di sotto di dieci unità. Per l'iscrizione è richiesta attività almeno quinquennale in qualità di ricercatore o docente universitario, dirigente di imprese o Enti pubblici o privati, libero professionista iscritto negli albi previsti dalle leggi statali.

4. L'elenco di cui al comma 3 deve comprendere la presenza di almeno dieci donne.

5. L'Autorità verifica, con modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 12, comma 4, l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei suoi membri. L'esito di tale verifica è comunicato al Presidente dell'Assemblea legislativa o al Presidente della Giunta regionale, a seconda dell'organo che ha proceduto all'elezione.

Art. 9

Incompatibilità

1. I casi di incompatibilità con la carica di membro dell'Autorità sono disciplinati dall'art. 6, comma 2.

2. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono essere chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o garanzia presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, società, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi.

Art. 10

Durata del mandato e cessazione anticipata

1. I componenti dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non sono rieleggibili.

2. L'Autorità funziona con l'intervento di tutti i suoi componenti effettivi o supplenti. Le sue funzioni cessano all'atto di insediamento della nuova Autorità.

3. Qualora, per qualunque motivo, un membro dell'Autorità cessi anticipatamente dal proprio incarico, il Presidente dell'Autorità, o in sua mancanza il Vicepresidente, ne dà immediata comunicazione all'organo che ha provveduto alla nomina.

4. L'elezione del nuovo membro è posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea legislativa successiva alla comunicazione di cui al comma 3.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo membro entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico della maggioranza dei componenti dell'Autorità, l'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale procedono alla sostituzione di tutti i membri dell'Autorità entro i termini fissati nei commi 4 e 5.

Art. 11

Dimissioni, decadenza e proroga

1. Le dimissioni dei componenti dell'Autorità sono presentate mediante comunicazione al Presidente dell'Autorità, nonché al Presidente dell'Assemblea legislativa o al Presidente della Giunta regionale, a seconda dell'organo che ha provveduto alla nomina.

2. I membri dell'Autorità decadono dall'incarico, oltre che nei casi previsti dall'art. 25 (art. 12 del testo vigente), qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive.

3. Qualora l'Autorità non sia ricostituita, alla data di scadenza, essa è prorogata secondo quanto previsto dall'art. 32 (art. 19 del testo vigente).

Art. 12

Organizzazione

1. L'Autorità elegge nel proprio seno all'unanimità un presidente, che resta in carica per trenta mesi. Elege altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. Le deliberazioni dell'Autorità sono valide quando sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri votanti. Il voto del presidente prevale in caso di parità.

3. L'Autorità si avvale di una struttura organizzativa costituita di intesa dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e dal Presidente della Giunta regionale, posta alle dipendenze funzionali della stessa Autorità.

4. L'Autorità disciplina le modalità di funzionamento e la propria organizzazione interna con regolamento approvato all'unanimità dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

Funzioni

1. L'Autorità svolge le funzioni previste dalla presente legge e quelle eventualmente attribuitele da altre leggi o regolamenti regionali.

Art. 14

Trattamento economico

1. Ai componenti dell'Autorità è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, di intesa con il Presidente della Giunta regionale. Al Presidente è inoltre attribuito un compenso aggiuntivo pari ad un quinto delle indennità.

2. I componenti dell'Autorità hanno diritto al rimborso per spese vive alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8.

CAPO III

Procedimento di nomina (4)

Art. 15

Durata e cumulo degli incarichi

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale.

2. Le nomine di cui al presente Capo di regola:

- a) non possono essere cumulate;
- b) non sono rinnovabili per più di una volta; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni.

Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.

Art. 16

Inizio del procedimento

1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito internet della Giunta regionale e nel sito internet dell'Assemblea legislativa di un avviso riguardante la nomina, da effettuare almeno 120 giorni prima della scadenza dell'organo o della data fissata per la deliberazione del primo atto di nomina.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
- b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno l'indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
- d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al

- e) quale devono essere avanzate le candidature;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

4. Il responsabile del procedimento cura che alla pubblicazione dell'avviso nei siti internet sia riservato il massimo grado possibile di accessibilità da parte del pubblico.

Art. 17

Presentazione delle candidature (5)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16, qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può proporre la propria candidatura.

2. Le candidature possono essere proposte, nello stesso termine di cui al comma 1, anche dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, dalle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, da enti pubblici operanti nei settori interessati, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi operanti nel territorio regionale, dalle fondazioni con sede nel territorio della Regione o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna.

3. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae che illustri in modo dettagliato:

- a) i titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione, master o altri titoli comunque denominati;
- b) i corsi di aggiornamento e perfezionamento professionali;
- c) le esperienze professionali precedenti di qualsiasi natura;
- d) l'abilitazione all'esercizio di libere professioni e l'eventuale iscrizione ai relativi Albi professionali;
- e) i rapporti di consulenza o di collaborazione professionale di qualsiasi natura con la Regione Emilia-Romagna;
- f) i rapporti di consulenza o di collaborazione professionale di qualsiasi natura con altre Regioni o con altri Enti pubblici;
- g) l'attività scientifica;
- h) qualunque altro elemento necessario a comprovare il possesso dei requisiti richiesti;
- i) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 e di possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'art. 5, comma 2.

4. L'organo competente per la nomina può richiedere ai candidati documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli forniti ai sensi del comma 3.

Art. 18*Esame dei curricula*

1. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 17, comma 1, l'organo cui compete la nomina provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina. Sono escluse in ogni caso valutazioni di tipo comparativo.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, l'organo cui compete la nomina trasmette all'Autorità i curricula di almeno cinque candidati per ciascuna persona da nominare. La scelta deve garantire un'equilibrata presenza di uomini e donne negli enti, aziende ed organismi di cui all'art. 1.

3. L'Autorità può richiedere ai candidati prescelti informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli già forniti.

4. Nei venti giorni successivi, l'Autorità esamina i curricula pervenuti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, assegnando a ciascuno di essi un punteggio. Il punteggio complessivo di ogni curriculum è dato dalla somma dei punteggi riportati per ciascuna delle voci indicate nell'art. 17, comma 3. L'Autorità può altresì formulare proprie osservazioni.

5. L'Autorità stabilisce le regole generali per l'attribuzione dei punteggi ad ogni titolo di studio o esperienza professionale e per la redazione dell'atto contenente l'ordine di priorità dei candidati con proprio regolamento approvato all'unanimità dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. L'ordine di priorità elaborato ai sensi del comma 5 non è vincolante per l'organo cui compete la nomina.

Art. 19*Nomina*

1. Terminato l'esame dei curricula da parte dell'Autorità, l'organo competente nomina uno dei candidati di cui all'art. 18, comma 2, con atto adeguatamente motivato, che deve essere immediatamente trasmesso all'Autorità. Qualora sia nominata una persona diversa dal candidato che ha riportato il punteggio più alto nella valutazione di cui all'art. 18, l'atto di nomina deve indicare le ragioni specifiche della scelta.

2. Qualora sia superato il termine di scadenza dell'organo da nominare, si applica quanto previsto dall'art. 31 (art. 18 del testo vigente).

3. Tutti i provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito internet della Giunta regionale e nel sito internet dell'Assemblea legislativa.

Art. 20*Adempimenti successivi alla nomina*

1. Il nominato provvede entro venti giorni:

- a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
- b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;
- c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui al comma 1 lettera c) deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve.

Art. 21*Verifica dell'attività dei nominati*

1. In qualunque momento l'Autorità può richiedere al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa e a qualunque altro organo della Regione che abbia deliberato un atto di nomina ai sensi della presente legge, di trasmettere una dettagliata relazione in cui si illustri l'attività svolta ed i risultati ottenuti dalla persona nominata.

2. L'Autorità può segnalare in qualunque momento agli organi di cui al comma 1 eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi dei nominati con l'incarico assunto, nonché eventuali inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 22*Albo delle nomine*

1. Presso l'Assemblea legislativa è istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:
 - a) gli organismi cui le nomine si riferiscono;

- b) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- c) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
- d) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
- e) l'organo regionale che ha provveduto alla nomina;
- f) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- g) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
- h) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

3. Dall'Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da cinque anni.

4. Al fine dell'aggiornamento dell'Albo i provvedimenti di nomina disposti dagli organi regionali vengono trasmessi entro dieci giorni dalla loro emanazione al dirigente consiliare cui è demandata la tenuta dell'Albo.

5. L'Albo è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con periodicità semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Esso è pubblicato altresì sui siti internet della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

6. Il dirigente consiliare cui è demandata la tenuta dell'Albo cura che la versione telematica sia continuamente aggiornata. Ad essa è riservato il massimo grado di accessibilità da parte del pubblico.

7. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.

PARTE DELLA L.R. N. 24 DEL 1994 INVARIATA (NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI)

Art. 23 Deleghe

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.

Art. 24 Attività dei nominati

1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.

2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.

Art. 25 Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Art. 26 Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.

TITOLO II PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 27 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo

dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di Enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi di cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 28

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.

2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.

4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.

5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Art. 29

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

- a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
- b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

Art. 30

Nomine su designazione

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

Art. 31

Regime di proroga

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificatamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.

2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.

3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

Art. 32

Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale

1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.

2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.

Art. 33

Responsabilità

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa.

2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

Art. 34

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti legge concernenti la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi": 18 settembre 1992, n. 381; 19 novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n. 7; 19 marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n. 33 e 17 marzo 1994, n. 179.

2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.

4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

CAPO I

Organi collegiali

Art. 35

Nozione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva e consultiva.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva dei regolamenti interni degli organi collegiali.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 36

Durata e funzionamento dei Collegi

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.

4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.

5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.

Art. 37

Verbali e documentazione dell'attività

1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:

- a) il luogo e la data della seduta;
- b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
- c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi,
- d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.

CAPO II

Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione

Art. 38

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli Enti regionali o dipendenti dalla Regione – di seguito nel presente Capo denominati "Enti dipendenti" – che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.

Art. 39

Direttive

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.

2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.

Art. 40

Vigilanza

1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.

2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.

3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.

Art. 41

Attività ispettiva

1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.

2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.

3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.

Art. 42

Controlli sostitutivi

1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottate su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.

2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli

organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

Art. 43
Norma finale

1. Entro sei mesi dall'entra in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

Note

- (1) Il testo originale è stato modificato al fine di recepire le innovazioni apportate dall'art. 28 dello Statuto.
 - (2) La disciplina dell'Autorità rappresenta la sintesi e la rielaborazione di elementi diversi, tratti dalle leggi nazionali che regolano il Garante per la privacy e le Autorità garanti nei pubblici servizi, dalle leggi regionali che disciplinano il CORECOM e il Garante per l'infanzia.
 - (3) La soluzione prospettata è ispirata alla disciplina del "Comitato tecnico di valutazione" prevista nell'art. 8 della L.R. Lombardia n. 14 del 1995.
 - (4) Le linee fondanti del procedimento di nomina risultano introdotte ex-novo, solo in parte recuperando il testo originario della L.R. n. 24 del 1994.
 - (5) Il potere di avanzare le candidature da parte di associazioni ed organismi "intermedi" è previsto in molte leggi di altre Regioni. Ad esempio: L.R. Lombardia n. 14 del 1995, L.R. Basilicata n. 32 del 2000, L.R. Veneto n. 27 del 1997.
-
-

Per annotazioni
